

N. 318/12 R.G. ORIGINALE
N. 4185/12 Cron.

STUDIO LEGALE

AVV. FRANCESCA PICONE AVV. WALTER MICELI AVV. FABIO GANCI

Via Esseneto n. 65 92100 Agrigento

Tel./fax 0922/22424 Email: frapicone@alice.it

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

RIPROPOSTO AL GIUDICE ORDINARIO IN SEGUITO ALLA
SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 733/2012 DICHIARATIVA DEL
DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

CON RICHIESTA DI

CONFERMA DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO n.
5148/09 PER L'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA SOSPENSIVA N.
2819/09 ADOTTATA DALLA SEZIONE DELLA CAMERA DI
CONSIGLIO DEL 14.07.2009

La prof. Lunetta Vincenza, nata a Santa Caterina Villarmosa il 16.06.1969,
residente ad Agrigento nella Via A. Di Giovanni n. 8, C.F.
LNTVCN69H56I169K, rappresentata e difesa, per procura a margine del
ricorso, dagli Avv.ti Francesca Picone, c.f. PCNFNC74T56A089H (FAX
0922.22424 pec avvocatofrancescapicone@avvocatiagrigento.it), Walter Miceli,

Nomino miei procurato
e difensori gli Avv.
Francesca Picone
Walter Miceli e Fabi
Ganci, presso il cu
studio sito in Agrigento
Via Esseneto n.65 (fa
0922.22424) elegg
domicilio, conferendo
predetti procuratori l
più ampie facoltà c
legge, ivi compres
quella di transigere
conciliare, rinunciar
agli atti ed al giudicio
accettare le rinunzie
proporre appello, ricors
per cassazione e
eventuale giudizio c
esecuzione, anche co
rinunzia agli atti
esecutivi, chiamare i
causa terzi, nonch
nominare sostituti
domiciliatari.

In ossequio alla legg
31/12/1996 n.675 s
informa che press
l'archivio dello studi
sono raccolti i dati ch
riguardano il cliente
utilizzati unicamente a
fini dello svolgimento
dell'attività
professionale inerente i
mandato. Con la firm
della presente procura
si autorizza lo studi
degli Avv.ti Francesc
Picone, Walter Miceli
Fabio Ganci a
trattamento di tutti i dat
sensibili, utili all
svolgimento dell
presente pratica.
Agrigento, li

Vincenza Lunetta

Vera e autentica è l
firma

Francesca Picone

Walter Miceli

Fabio Ganci

C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, e Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, tel./fax 0922/22424, elettivamente domiciliata in Agrigento, nella Via Esseneto n. 65 presso e nello studio dell'Avv. Francesca Picone

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in via de Gasperi n. 81, 90100 Palermo;
- AMBITO TERRITORIALE DI VERONA, in persona del Dirigente *pro tempore*, Viale Caduti del Lavoro, 3 37124 Verona
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del Dirigente *pro tempore* Riva de Biasio n. 1299, 30135 Venezia

- RESISTENTI

NEI CONFRONTI DEL

docente già individuato dall'ATP di Verona, nell'anno scolastico 2009/2010, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sebbene in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente¹:

- Faccincani Riccardo, nato a Bussolengo (VR) il 22.07.1981, c.f. FCCRCR81L22B296Q, e residente in via Pelacane n. 58 37060 SONA (VR), classe Scuola secondaria di primo grado di Sostegno, punti 72, immesso in ruolo il 01.09.2009 quale ultimo nominato

E/O

NEI CONFRONTI DEL

seguente docente già individuato dall'ATP di Verona, nell'anno scolastico 2010/2011, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sebbene in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente²:

- Castellana Tiziana Carmela, nata il 13/07/1977 a Putignano (BA), c.f. CSTCML77L53H096K, residente in via Brennero n. 9 37026 Pescantina (VR), classe concorsuale Scuola secondaria di primo grado Sostegno, punti 84, immessa in ruolo il 01.09.2010 quale prima nominata
- Ferraro Silvia, nata a Lecce il 26.10.1965, C.F. FRRSLV65R66E506G, e residente in via San Domenico Savio n. 19 73100 LECCE, classe concorsuale Scuola secondaria di primo grado di Sostegno, punti 49, immessa in ruolo il 01.09.2010, quale ultima nominata

E/O

NEI CONFRONTI DEL

seguente docente in possesso di un punteggio più basso rispetto a quello del ricorrente, già inserito nella

1 Docente ultimo nominato per scorrimento della graduatoria del 2009, non beneficiario del diritto a concorrere alle assunzioni riservate agli invalidi civili.

2 Docente ultimo nominato per scorrimento della graduatoria del 2010, non beneficiario del diritto a concorrere alle assunzioni riservate agli invalidi civili.

graduatoria dell'ATP di Verona valida per biennio 2009/2011, utilizzabile, ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, per le assunzioni programmate (e successivamente congelate) nel mese di agosto del 2011 con effetti retrodatati al 01.09.2010³

- Russo Maria, nata a Caserta il 08.09.1981, residente in Via California n.9 81038 Trentola Ducenta (CE) C.F. RSSMRA81P48B963J, classe concorsuale Scuola secondaria di primo grado Sostegno, punti 48.

INDICE

A. PREMESSA IN FATTO

B. MOTIVI IN DIRITTO DEL RICORSO

A. PREMESSA IN FATTO

B. MOTIVI IN DIRITTO DEL RICORSO

1. **La disciplina di legge in materia di trasferimento dei docenti precari da una graduatoria provinciale a un'altra:** art. 1, comma 6, della legge n. 124 del 03.05.1999 e art. 1 della legge 20 agosto 2001, n. 333;
2. **Nota prot. n. 5485 del 19 marzo 2007 e la sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008;**
3. **Il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e l'ordinanza sospensiva del TAR Lazio n. 2819/09 del 19.06.2009;**
4. **La nota ministeriale n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 e l'ordinanza cautelare n. 5148/09 del 06.11.2009;**
5. **Il comma 4-ter d.l. 25 settembre 2009, n. 134, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011; la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2486/2011;**
6. **Le note commissariali, *vox clamantis in deserto*, emanate in date 11.12.2009, 29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 e 04.04.2011;**
7. **I contratti a tempo indeterminato, stipulati nel 2009 e/o nel 2010, in favore di docenti con punteggio più basso rispetto a quello del ricorrente;**
8. **Il tardivo (e parziale) adempimento del MIUR; le assunzioni disposte nel 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e l'accantonamento dell'immissione in ruolo maturata in favore del ricorrente. Il contesto politico dell'odierna vicenda processuale;**

³ Docente con **punteggio immediatamente inferiore al docente ultimo nominato in data 01.09.2011, con contratto a tempo indeterminato per scorrimento della graduatoria valida per biennio 2009/2011 (graduatoria utilizzabile, ai sensi Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, per le assunzioni programmate nel mese di agosto del 2011 con effetti retrodatati al 01.09.2010)**. Si tratta del **docente controinteressato rispetto alle assunzioni "accantonate" dal MIUR in attesa della definizione del contenzioso**. Se, infatti, non vi fosse stato o venisse meno l'inserimento "a pettine" del ricorrente ordinato dal TAR Lazio, in relazione alla graduatoria valida per biennio 2009/2011, il suddetto docente sarebbe stato o potrebbe esser individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011.

9. Sentenza del Tar Lazio, n. 733/12, del 24.01.2012, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e richiesta di conferma, nelle more della definizione nel merito della presente controversia, dell'ordinanza cautelare n. 5148/09 già concessa dal Tar Lazio ai fini della conservazione degli assetti cautelatamente stabiliti dall'autorità giudiziaria.

C. CONCLUSIONI

A. PREMESSA IN FATTO

La prof. Lunetta Vincenza è un **docente precario**, in servizio con contratto fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Comprensivo Statale "G.A. De COSMI", sito in Casteltermini (AG), p.zza Mazzini, in qualità di docente di Sostegno Scuola secondaria.

La ricorrente, **nel biennio 2007/2009, era inserito nelle graduatorie** ad esaurimento per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali **della provincia di Agrigento**.

La prof. Lunetta Vincenza, **in occasione dell'apertura e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento valide per il biennio 2009-2011**, aveva maturato l'interesse, la volontà e l'intenzione di **inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di previa iscrizione** e, in particolare, nella graduatoria provinciale di Verona che, non essendo satura, offriva maggiori possibilità di immissione in ruolo.

Dalla **negazione del diritto al trasferimento provinciale** della ricorrente, invero, ha preso l'abbrivio **una estenuante vicenda giudiziaria** che ha visto il MIUR, per ben tre anni, **sottrarsi pervicacemente all'esecuzione di innumerevoli provvedimenti dell'autorità giudiziaria amministrativa** (per tutte, la sentenza n. 10809/08 del Tar Lazio e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2486/2011) e, soprattutto, **a ben due sentenze della Corte Costituzionale** (n. 41 del 9 febbraio 2011 n. 242 del 25 luglio 2011).

In particolare, come vedremo in seguito, il Giudice delle Leggi ha ripetutamente rilevato l'assoluta **illegittimità delle barriere autarchiche alla mobilità dei docenti precari** e, in tal guisa, ha progressivamente sgretolato la **"linea gotica"** attraverso cui si è ostinatamente tentato di attuare dei veri e propri **"respingimenti" degli insegnanti provenienti da altre province**.

E invero, la limitazione del diritto al trasferimento provinciale dei docenti precari è *ictu oculi* illegittima per i seguenti

B. MOTIVI DEL RICORSO

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333; VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 97 DEL 2004, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 143 DEL 2004;**
- **VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999 E DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 97, COMMA I, E 51, COMMA I, DELLA COSTITUZIONE;**
- **VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4 E 120 DELLA COSTITUZIONE;**
- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE;**
- **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10809/08;**
- **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2486/2011;**

- **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011;**
- **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242/2011;**
- **VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO N. 5148/09;**
- **VIOLAZIONE DEGLI ORDINI COMMISSARIALI EMANATI IN DATE 11.12.2009, 29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 e 04.04.2011.**

1. La disciplina di legge in materia di trasferimento dei docenti precari da una graduatoria provinciale a un'altra.

Al fine di ricostruire il quadro normativo che regola la materia oggi *sub iudice*, occorre premettere che, in forza delle disposizioni di legge vigenti in tema di trasferimento da una graduatoria provinciale a un'altra, i docenti precari - fino all'adozione dei provvedimenti originariamente impugnati innanzi al TAR del Lazio - hanno sempre potuto contare sulla possibilità di **inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di precedente iscrizione senza subire alcuna penalizzazione.**

LA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999, al comma 6 dell'art. 1, stabilisce, infatti, che le graduatorie sono **periodicamente integrate con l'inserimento** dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e **dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.**

LA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333, inoltre, all'**art. 1**, stabilisce che, nelle operazioni di integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'**inserimento**, oltre ai **docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia**, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo [...].

In ossequio al chiaro dettato legislativo sopra riportato, **l'aggiornamento delle graduatorie è sempre avvenuto consentendo ai docenti di chiedere l'inserimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia.**

2. La nota prot. n. 5485 del 19 marzo 2007 e la sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008.

La nota prot. n. 5485, emanata dal Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, in data 19 marzo 2007, tuttavia, al punto 1), aveva disposto che **nel biennio scolastico 2009/2011 i docenti avrebbero potuto trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in coda a tutte le fasce.**

Avverso tale provvedimento, numerosi docenti, con il patrocinio degli scriventi procuratori, hanno proposto al TAR Lazio il **ricorso R.G. n. 4629/2007.**

I Giudici del Tar Lazio -Sede di Roma-, con **SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008**, hanno accolto il ricorso sopra citato precisando, in motivazione, che “[...] *la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica*» e, di conseguenza, **«non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie [...]**” e che “[...] *la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (...).* La collocazione in graduatoria non può

*quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i **principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1 [...])***”.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con ricorso R.G. n. 1837/09, ha proposto appello in Consiglio di Stato avverso la sopracitata sentenza n. 10809/2008 chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della stessa.

Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta), con **ORDINANZA n. 1525/09** “[...] *Ritenute condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza appellata[...]*” ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 10809/2008.

3. Il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e l'ordinanza sospensiva del TAR Lazio n. 3328/09.

La citata sentenza, tuttavia, non è stata eseguita dall'amministrazione scolastica la quale, con il successivo **D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009** in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento in questione, **ha perpetuato ed aggravato lo stesso vizio di legittimità censurato dal TAR Lazio** attraverso la **negazione in radice del diritto al trasferimento provinciale** e la **predisposizione di una modulistica che contemplava l'inserimento** del personale docente **in tre ulteriori province opzionali**, rispetto a quella di provenienza, **ma sempre “in posizione subordinata (in coda)”⁴**.

La ricorrente, dunque, per effetto di tale provvedimento, è stata **collocata in coda nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento (Verona)**, così come **in posizione subordinata a tutte le fasce è stata inserito nelle ulteriori due province aggiuntive** (Caltanissetta e Mantova) che la modulistica ministeriale chiedeva di indicare nella domanda di aggiornamento delle graduatorie, con evidente **negazione del diritto alla mobilità territoriale e violazione del criterio meritocratico nella collocazione dei docenti in una medesima graduatoria**.

E infatti, mentre **il divieto di trasferimento** è stato posto in evidente **violazione della normativa primaria** che regola l'aggiornamento delle graduatorie (**art. 1 della L. n. 333/2001 e art. 1, comma 6, della L. n. 124 del 03.05.1999** sopra richiamati), **la collocazione in “coda”** a tutte le fasce dei docenti che intendevano chiedere l'inserimento in una provincia diversa da quella di previa iscrizione, ha determinato la **mortificazione del principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che “[...] la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti [...]**” (**SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008**).

Con ricorso **R.G. n. 5070/2009** e con successivi motivi aggiunti patrocinati dagli scriventi procuratori, la ricorrente – deducendo anzitutto la violazione della sentenza n. 10809/2008 e con ciò **MANIFESTANDO**

⁴ Testualmente il D.M. 42/09 nelle sue stesse premesse mostra la consapevolezza in relazione alle pronunce del G.A. di cui si è detto circa l'illegittimità di introduzione del **divieto di trasferimento** e, allo stesso tempo, esprime la volontà di non tenerne alcun conto: VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08; RAVVISATA l'opportunità di concedere [...] per il biennio 2009/2011, **ulteriori tre province in cui figurare in posizione subordinata (in coda) rispetto al personale incluso in III fascia**, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati...”.

UNIVOCAMENTE LA MANCATA ACQUIESCENZA RISPETTO ALLA COLLOCAZIONE IN CODA NELLA GRADUATORIA DI ASPIRATO TRASFERIMENTO - ha, dunque, chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti:

- Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell'istanza d'iscrizione/ permanenza/ conferma/ aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011, "[...] **viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia**[...]";
- Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 12, comma 1, prevede che "[...] **In coda alla III fascia sono collocati i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1, comma 11**[...]";
- Le graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11, approvate dal Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e dal Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, **nelle parti in cui le suddette graduatorie hanno collocato il ricorrente in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 11, del DM 42 dell'8 Aprile 2009;**

Il Tar Lazio - Roma, Sezione Terza *Bis*, con **ORDINANZA SOSPENSIVA N. 3328/09 DEL 14.07.2009** ha ovviamente accolto la misura cautelare richiesta dalla ricorrente "[...] Avuto riguardo alla sentenza di questa Sezione n. 10809/2008 del 27 novembre 2008, non sospesa dal Consiglio di Stato (ord.za n. 1525/2009) [...]".

4. La nota ministeriale n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 e l'ordinanza cautelare n. 5148/09 del 06.11.2009

Il Ministero oggi resistente, tuttavia, anziché prendere atto delle suddette molteplici **decisioni** dell'autorità giudiziaria, **antecedenti alle procedure di aggiornamento** delle graduatorie valide per il biennio 2009/2011 e alle conseguenti operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato/indeterminato tratti da tali graduatorie, con la **nota del Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico, Prot. n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009**, avente per oggetto: "Esecuzione ordinanze cautelari ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 42/2009", ritenendo "**inopportuno**" l'inserimento a pettine dei ricorrenti, ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali a "[...] **soppressere a qualsiasi esecuzione, peraltro potenzialmente dannosa per le posizioni dei controinteressati** [...]", concretando in tal modo la precisa e dichiarata volontà di non ottemperare all'ordine del Giudice.

E, si ribadisce, **tutte le numerosissime ordinanze di sospensione del DM 42/2009 (ed in particolare quella che riguarda la ricorrente) recano le date del 19.06.2009 e 14.07.2009, sicché se ne imponeva un'immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate, onde evitare il disastro preannunciato di assunzioni disposte su graduatorie dichiarate illegittime dall'autorità giudiziaria.**

Il Tar Lazio - Roma, Sezione Terza *Bis*, dunque, con **ORDINANZA N. 5148/09 DEL 06.11.2009**, **prendendo atto della volontà del MIUR di non tener in alcun conto le suddette pronunce giudiziarie**, su istanza della ricorrente, ha rilevato l'inadempimento del MIUR disponendo nei seguenti termini:

"Accoglie l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l'effetto, così dispone:

- *assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l'amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all'ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di **disporre l'inserimento "a pettine" dei***

ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;

- *in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, **nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia**, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale – decorso vanamente l'indicato termine di trenta giorni - provvederà in via sostitutiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a., predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell'incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell'amministrazione inadempiente;*
- *condanna quest'ultima al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di questa fase cautelare, che vengono liquidate in complessive euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.*

5. Il comma 4-ter d.l. 25 settembre 2009, n. 134, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011; la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2486/2011.

Il Ministro *pro tempore*, tuttavia, dopo l'emanazione dell'ordinanza con cui il Tar Lazio ha nominato un commissario *ad actus* per il trasferimento a pettine dei ricorrenti, ha manifestato inequivocabilmente la propria **volontà di contrastare autoritariamente un indirizzo giurisprudenziale politicamente non gradito**, rendendo la seguente incredibile dichiarazione:

“l'ordinanza del Tar è la scontata conseguenza del recente rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell'appello già proposto dall'amministrazione. Il MIUR, con il consenso di gran parte dei sindacati, ha pronto un emendamento al Decreto Ministeriali salva precari che conferma i provvedimenti del Ministero e che consentirà di rendere inefficace il pronunciamento del Tar e di evitare il commissariamento”.

Dalle intenzioni ai fatti.

Nelle more del giudizio di esecuzione è stato emanato il **d.l. 25 settembre 2009, n. 134, contenente “Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010”**.

All'art. 1 di detto decreto legge è stato aggiunto – in sede di conversione disposta con l. 24 novembre 2009, n. 167 – il **comma 4-ter**.

Con tale norma è stato disposto che “[...] la lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, l'inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime [...]”.

La norma ha altresì disposto che il **prossimo aggiornamento delle graduatorie (cioè l'aggiornamento valido nel biennio 2011/2013), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, sarebbe stato improntato al “[...] principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento della provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria [...]**”.

Il TAR del Lazio, con **ORDINANZA N. 230/2010**, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, adducendo le seguenti motivazioni in punto di non manifesta infondatezza:

“[...] Il comma 4-ter, nei termini formulati, contiene una disciplina che contrasta in modo evidente con il principio di ragionevolezza.

*Come si è riferito, la genesi della norma interpretativa avvalorava la tesi dei ricorrenti che il comma 4-ter sia stato emanato per **vanificare gli effetti delle pronunce giurisdizionali rese in subiecta materia e per evitare il commissariamento** dell'autorità ministeriale che aveva omissis di adempiervi.*

*La formulazione della norma ulteriormente inverte la tesi, introducendo essa un **implausibile discrimine temporale nella disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti, consentendo il trasferimento ad altra provincia, “con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria (c.d. inserimento “a pettine”) per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, e negandolo per il precedente periodo (proprio quello della vicenda processuale che ne occupa), nel quale l’inserimento nelle graduatorie di altre province è possibile ma “dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime” (c.d. inserimento “in coda”).***

*Tale frammentata disciplina dei trasferimenti ad altra provincia conduce, secondo la condivisibile annotazione contenuta in ricorso, ad una **sospensione biennale del principio di mobilità territoriale del personale docente in questione**, mediante l'introduzione di una sorta di barriera destinata ad incidere sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti, precludendo peraltro a questi ultimi di proseguire nella tutela giurisdizionale già coltivata ma preclusa dalla sopravvenienza dello jus novum.*

Ciò porta a dover rilevare il contrasto della norma c.d. interpretativa de qua con la Costituzione sotto svariati profili, e precisamente con le norme di seguito indicate:

- *con l'art. 3, comma 1, perché la regolamentazione della materia dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del biennio scolastico di riferimento e nell'insussistenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali, espressione dell'indeclinabile canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);*
- *con gli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1, perché, dietro lo schermo di norma di interpretazione autentica implicante – alla stregua delle enunciate circostanze che ne hanno ispirato l'emanazione – una non ragionevole retroattività della sua portata precettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo ai ricorrenti di proseguire nell'invocata tutela giurisdizionale, inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo jus superveniens;*
- *con l'art. 51, comma 1, perché l'irragionevole e penalizzante discriminazione di cui i ricorrenti risultano destinatari in ordine alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali ad esaurimento, viola la proposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici “in condizioni di uguaglianza”;*
- *con l'art. 97, comma 1, perché il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione non possono essere assicurati da una norma che presenti profili arbitrari e manifestamente irragionevoli; in particolare, l'imparzialità che, al di là della vasta semantica giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al risultato dell'azione amministrativa che, dovendosi totalmente orientare all'esclusivo scopo di realizzare l'interesse pubblico fissato dalla legge, non deve operare alcuna disparità di trattamento;*
- *con l'art. 117, comma 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, perché violativa dell'obbligo internazionale assunto dall'Italia con la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo, che all'art. 6, comma 1, prescrivendo il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale*

indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate categorie di controversie.

La CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 41/2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-*ter*, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Ed invero, secondo il Giudice delle Leggi, il criterio dell'inserimento in coda (dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime), ha introdotto “[...] *con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria [...]*”.

Ha osservato ulteriormente la Corte che “[...] *la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica [...]*”

L'ULTERIORE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242 DEL 25 LUGLIO 2011, a firma del presidente Quaranta, ha confermato, relativamente alle graduatorie degli insegnanti della Provincia di Trento, i principi sanciti nella sentenza n. 41/2011 sul **diritto costituzionalmente garantito alla mobilità del personale docente della scuola e all'assunzione per merito nella pubblica amministrazione.**

Il CONSIGLIO DI STATO, infine, CON LA SENTENZA N. 2486 DEL 27 APRILE 2011, ha preso atto del contrasto delle tesi dell'amministrazione appellante con la citata decisione della Corte Costituzionale e, per l'effetto, **ha confermato in via definitiva la sentenza del TAR Lazio, III Sez. Bis, n. 10809/2008 del 27 novembre 2008**, con conseguente obbligo conformativo del MIUR di consentire l'inserimento a “pettine” nelle graduatorie secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti.

6. Le note commissariali, vox clamantis in deserto, emanate in date 11.12.2009, 29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 e 04.04.2011.

Il MIUR, anziché prestare pronta e puntuale esecuzione alle suddette numerose e autorevoli decisioni dell'Autorità Giudiziaria, ha posto in essere **ripetuti e pervicaci atti elusivi**, con conseguente **grave vulnus del principio di legalità dell'azione amministrativa (artt. 97, 98 e 28 Cost.)**, nonché del principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 101, 103 e 113 Cost.).

Ed invero, il commissario *ad actus* nominato dal TAR Lazio ha intimato l'inserimento a pettine del ricorrente con **innumerevoli note commissariali, tutte rimaste temerariamente senza alcun riscontro da parte del Ministero oggi resistente.**

La *vox clamantis in deserto* del dott. Luciano Cannerozzi de Grazia ha finanche evocato le “[...] **responsabilità conseguenti alla mancata collaborazione con gli ausiliari del giudice e per la mancata esecuzione delle ordinanze cautelari [...]**”, ma senza alcun effetto, rendendo palese che – nella vicenda che ci occupa - l’amministrazione pubblica si è ritenuta munita di una *potestas legibus soluta*.

Occorre, dunque, enumerare le molte **note commissariali rimaste desolatamente lettera morta**:

1. **nota dell’11 dicembre del 2009;**
2. **nota del 29 dicembre del 2009;**
3. **nota del 25 gennaio del 2010;**
4. **nota del 30 luglio del 2010;**
5. **nota del 14 marzo del 2011;**
6. **nota del 04 aprile del 2011.**

In particolare, con la nota del 14 marzo del 2011, il commissario *ad actus* ha scritto, ai 101 Ambiti Territoriali Provinciali d’Italia, quanto segue:

“IL COMMISSARIO AD ACTA

Cons. Luciano Cannerozzi de Grazia

ROMA

Al Dirigente dell’Ambito

Territoriale Provinciale di... ..

Via... ..

Oggetto: Inserimenti a pettine nelle graduatorie. Esecuzione giudicato TAR Lazio ex ordinanze cautelari della Sezione terza bis da n. 5140 a 5150/2009.

Premesso che la Terza Sez. bis del TAR del Lazio, con le numerose ordinanze in oggetto, ha nominato il sottoscritto per l’esecuzione di alcune ordinanze emanate nei mesi di ottobre e novembre 2009 su ricorsi avverso il D.M. 42/2009 del MIUR.

Che inoltre il TAR aveva, tra l’altro, con la sentenza 1089 del 27.11.2008, annullato anche il decreto del Direttore Generale del MIUR del 16.03.2007 e la nota direttoriale, prot. 5485 del 19.03.2009, nella parte in cui avevano disposto il trasferimento degli interessati “ad altra provincia in posizione subordinata a tutte le fasce” e che inoltre aveva deciso che avrebbero dovuto essere considerate “tamquam non essent” tutte le attività poste in essere prima o successivamente all’adozione delle misure cautelari in dichiarata violazione di quest’ultima.

Con atto commissariale dell’11.12.2009, indirizzato alla Direzione Generale per il personale scolastico, il sottoscritto, premesso di considerare “tamquam non essent” le note direttoriali del MIUR n. AOODGPER.09/14935, in data 15.10.2009 e n. 5485 del 19.03.2009, in quanto elusive del giudicato (là dove davano direttive per l’inserimento a pettine, ma “con riserva” nelle graduatorie provinciali ulteriori, e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all’esito dell’iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto, una volta tolte le riserve a seguito di successive pronunce definitive di merito favorevoli ai ricorrenti), dava disposizioni che l’Amministrazione, individuati gli uffici periferici competenti per ciascun destinatario delle ordinanze di cui trattasi, desse loro istruzioni,

“comunicando altresì il testo della presente disposizione commissariale, affinché gli stessi dispongano secondo la propria competenza ed in termini ristretti, l’inserimento a pettine dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all’art. 1, comma 11, del DM 42 dell’8 aprile 2009, posizionandoli nella fascia di appartenenza e nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione di ogni singolo ricorrente, con il punteggio acquisito ed aggiornato”.

Occorre sottolineare che l’inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Le nuove graduatorie pertanto sono da considerarsi definitive, almeno fino ad eventuale contraria disposizione nel merito da parte del giudice amministrativo.

A seguito di ulteriori missive scambiate con l’Amministrazione, ma soprattutto per il sopraggiungere della norma definita di interpretazione autentica con D.L. 25.09.2009, n. 134, (così come convertito con l. 24.11.2009, n. 167) e del sollevamento della eccezione di incostituzionalità della norma da parte del TAR di Roma, l’Amministrazione non ha proceduto alla esecuzione delle disposizioni del commissario ad acta e quest’ultimo ha soprasseduto ad ulteriori azioni in attesa delle determinazioni del Giudice costituzionale.

Come noto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 41, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 1, comma 4-ter, del D.L. 25.09.2009, n. 134, quindi sono venute meno le motivazioni per cui lo scrivente aveva sospeso la propria esecuzione del giudicato.

Avendo peraltro oggi conoscenza delle province per le quali ogni ricorrente ha fatto domanda di inserimento nelle graduatorie, il commissario provvede, con i propri poteri sostitutivi, a disporre direttamente nei confronti di ciascun dirigente pro tempore degli Ambiti Territoriali Provinciali competenti la corretta esecuzione del giudicato, secondo le modalità già dettate nella precedente disposizione commissariale dell’11.12.2009.

Con l’inserimento a pettine e con la stessa iniziale decorrenza delle graduatorie di cui trattasi, codesto ufficio dovrà inserire nelle graduatorie i ricorrenti sotto indicati (suddivisi per ricorso giurisdizionale e per ordinanze di appartenenza) [...]”.

Le suddette note commissariali, tuttavia, sono state beffardamente ignorate.

7. I contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2009 e nel 2010 in favore di docenti con punteggi più bassi rispetto a quello della ricorrente

Il MIUR, per ben due anni consecutivamente, ha mantenuto la ricorrente in coda alla graduatoria di pertinenza, procedendo imperterritito alla stipula dei contratti a tempo indeterminato in favore di docenti con un punteggio inferiore e, quindi, meno titolati e con minori esperienze di servizio del ricorrente.

Più precisamente:

- **in data 01.09.2009** il Dirigente *pro tempore* dell’Ambito Territoriale di Verona ha disposto n. 30 immissioni in ruolo per la classe concorsuale Scuola secondaria di primo grado Sostegno, AD00, individuando l’odierno controinteressato, Prof. Faccincani Riccardo, quale **ultimo destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR.**

Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell’Ambito Territoriale di Verona, nell’anno scolastico 2009/2010, non

ha assunto a tempo indeterminato la ricorrente sebbene la stessa, con l'inserimento a pettine ordinato dal TAR Lazio, disponendo di punti 118, si sarebbe collocata in posizione migliore del Prof. Faccincani Riccardo, (in possesso di punti 72) e, quindi, in posizione utile per esser individuata dal MIUR quale destinataria della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2009;

- **In data 01.09.2010** il Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Verona ha disposto n. 28 immissioni in ruolo per la classe concorsuale Scuola secondaria di primo grado Sostegno, AD00, individuando gli odierni controinteressati, Prof.ssa Ferraro Silvia, **quale ultimo destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR.** e la prof. Castellana Carmela Tiziana quale prima destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR.

Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Verona, nell'anno scolastico 2010/2011, non ha assunto a tempo indeterminato la ricorrente sebbene la stessa, con l'inserimento a pettine ordinato dal TAR Lazio, disponendo di punti 118, si sarebbe collocata in posizione migliore della Prof.ssa Ferraro Silvia, (in possesso di punti 49) e della prof.ssa Castellana Carmela Tiziana (in possesso di punti 84) e, quindi, in posizione utile per esser individuata dal MIUR quale destinataria della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2010.

8. Il tardivo (e parziale) adempimento del MIUR; le assunzioni disposte nel 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e l'accantonamento dell'immissione in ruolo maturata in favore della ricorrente. Il contesto politico dell'odierna vicenda processuale.

In data 04.04.2011 il commissario *ad acta* - rammentando per l'ennesima volta che *"la P.A. è tenuta ad uniformarsi in tutto e per tutto alle determinazioni del Commissario ad acta nominato in sede di giudizio di ottemperanza, attraverso le quali si manifesta la volontà di esercizio della funzione giurisdizionale nella fattispecie concreta. Le determinazioni del Commissario ad acta non possono, pertanto, essere modificate dalla P.A"* - **è finalmente riuscito ad ottenere l'inserimento a pettine del ricorrente nella graduatoria provinciale di Verona.**

Con decreto del 22 agosto 2011, Prot. n. 11474/C.07.c, infatti, il dirigente dell'ATP di Verona, in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009-2010 e 2010-2011, ha disposto l'inserimento **retroattivo** e **"pleno iure"** della ricorrente in prima posizione con punti 118 per la classe concorsuale Scuola Primaria Sostegno, AD00.

Il Decreto Interministeriale trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, infine, ha previsto *"[...] per l'anno scolastico 2011/2012, l'assunzione di 33.300 unità di personale docente, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno (2010/2011) e utilizzando per le assunzioni le graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2010/2011 [...]"*.

Dunque, i competenti Ministeri hanno deciso di utilizzare, per l'assunzione di 10.000 docenti da effettuarsi nel mese di agosto del 2011 ma con retrodatazione giuridica al 2010, **le vecchie graduatorie valide nel biennio 2009-2010, ossia le graduatorie formate con l'inserimento "pleno iure" a pettine del ricorrente per ordine commissariale.**

La ricorrente, dunque, **trovandosi in posizione utile per l'immissione in ruolo, è stata individuata quale destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato** dal dirigente dell'ATP di Verona **ma, con un colpo di scena spiegabile soltanto in relazione al contesto politico⁵ in cui è maturata tale**

⁵ Si allega, in proposito, una cospicua **rassegna stampa** dalla quale si evincono le **motivazioni squisitamente politiche** che hanno indotto il MIUR ad **ostacolare per tre anni, con ogni mezzo, il trasferimento dei docenti da una graduatoria provinciale ad un'altra**. Da notare che un esponente politico, componente della commissione cultura e istruzione del Senato, ha persino rivendicato con orgoglio di aver **divulgato, prima dell'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2011/2014, la falsa notizia della**

incredibile vicenda, **il posto in ruolo è stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso!**

Secondo il comunicato del MIUR, invero, *“l'accantonamento non prevede che al posto di questi 3 mila insegnanti ne vengano assunti altri; significa invece che l'amministrazione ha deciso di attendere la sentenza del Consiglio di Stato prima di immettere in ruolo i ricorrenti. Se il Consiglio di Stato confermasse la sentenza del Tar Lazio – secondo la nota ministeriale – , i posti accantonati saranno attribuiti ai 3 mila, con decorrenza 1° settembre 2010, un volta definito il contenzioso”*.

La ricorrente, dunque, mentre in data 01.09.2009 e 01.09.2010, ha dovuto assistere all'immissione in ruolo di docenti con punteggio inferiore al proprio, nell'agosto del 2011 – sebbene collocato *pleno iure* nella rispettiva graduatoria – ha subito il **congelamento** della propria assunzione **in attesa della definizione di un giudizio che aveva già visto pronunciarsi il Consiglio di Stato così come, e per ben due volte, la Corte Costituzionale!!!**

9. SENTENZA DEL TAR LAZIO, N. 733/12 DEL 24.01.2012 DICHIARATIVA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

RICHIESTA DI CONFERMA, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL MERITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA, DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 5148/09 GIÀ CONCESSA DAL TAR LAZIO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ASSETTI CAUTELARMENTE STABILITI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

L'estenuante vicenda giudiziaria che ci occupa, infine, ha registrato l'ennesimo colpo di scena, per opera della sentenza n. 733/12 del 24/01/2012, con la quale il Tar del Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in *subiecta materia*.

L'effetto della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del c.p.a., consiste nella **perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 5148/09 del 06.11.2009 a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della sentenza n. 733/12**, ma con la **facoltà del giudice munito di giurisdizione** - ai sensi del comma settimo, ultima linea, dell'art. 11 del nuovo codice del processo amministrativo - **di confermare la misura cautelare già concessa dal giudice amministrativo.**

La suddetta **ordinanza cautelare**, invero, era stata **parzialmente eseguita dall'amministrazione resistente** la quale, in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009-2010 e 2010-2011, aveva provveduto all'**inserimento della ricorrente in prima posizione con punti 118 per la classe concorsuale Scuola**

penalizzazione di ben 40 punti per i docenti che avrebbero chiesto il trasferimento provinciale!!! E ciò allo scopo di dissuadere i docenti dalla scelta dolorosa del trasferimento in graduatorie che, non essendo sature, offrivano migliori chance occupazionali. In proposito, anche se potrà apparire poco ortodosso, a questa difesa sembra opportuno riportare uno stralcio della riflessione di Alessandro Zuin, assai pertinente rispetto all'odierno tema del contendere, pubblicata qualche mese addietro sull'edizione *online* del Corriere della Sera del Veneto: ***“I MURI DEL MEDIOEVO*** Sostengono i leghisti, forza maggioritaria in Regione Veneto, che in tempo di crisi e di risorse limitate come questo, è «logico e legittimo» (aggettivi a cura di Federico Caner, capogruppo della Lega Nord in consiglio regionale) ***concedere precedenza assoluta a quanti risiedono o lavorano in Veneto da almeno 15 anni. E per questo hanno avviato un pacchetto di proposte di legge che mirano ad applicare il principio di preferenza territoriale nelle graduatorie per gli alloggi popolari, gli asili nido, i buoni scuola. Potenza delle coincidenze, è di ieri la notizia che la Corte Costituzionale, esprimendosi sulla questione sollevata dal ricorso di un insegnante veneto - veneto, non turcomanno -, ha cancellato un articolo di una legge della Provincia autonoma di Trento, che dispensava bonus ai docenti locali, relegando in fondo alle graduatorie quelli provenienti d'oltre confine provinciale. Un ottimo e autorevole esempio per illustrare un'evidenza probabilmente sfuggita ai leghisti: ci può sempre essere un vicino che, magari invocando le ragioni della sua speciale autonomia, è pronto ad alzare barriere autarchiche più alte delle nostre. E se il Veneto dovesse dare precedenza ai veneti, il Trentino e l'Alto Adige privilegiassero gli autoctoni (cosa che in effetti accade già regolarmente, sempre in nome della suddetta autonomia), la Lombardia reagisse creando corsie preferenziali per i lombardi e quindi l'Emilia Romagna, quasi costretta dagli eventi, si tutelasse istituendo riserve speciali per gli emiliani, piomberemmo in un Medio Evo moderno che negherebbe i presupposti stessi della mobilità sociale, una delle forze propulsive che mandano avanti un Paese [...].***

Primaria Sostegno, AD00, quanto meno ai fini della rilevazione del diritto ad esser individuata quale destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato in relazione alle operazioni di immissione in ruolo effettuate nel mese di agosto del 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010.

Ed invero, in virtù di tale collocazione in graduatoria, la ricorrente era stata individuata, nel mese di agosto del 2011, quale destinataria di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato con il MIUR con effetti retrodatati al 2010, anche se il relativo posto in ruolo, successivamente, era stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso amministrativo.

È del tutto evidente che l'accantonamento, disposto in parziale esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 5148/09, ha quantomeno impedito che, per il terzo anno consecutivo, il MIUR potesse individuare, quali destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato, i docenti graduati in posizione inferiore rispetto al ricorrente.

E, dunque, per effetto della paventata decadenza dei provvedimenti emanati dal TAR, verrebbe meno l'assetto cautelare ordinato dall'autorità giudiziaria, con conseguente "scongelo" dei posti in ruolo accantonati in attesa della definizione del contenzioso e immissione in ruolo di docenti con un punteggio inferiore (ossia meno titolati e con minore esperienza di servizio).

In altri termini, con la prospettata decadenza del provvedimento cautelare concesso dal TAR Lazio, per il terzo anno consecutivo, sarebbero disposte nuove assunzioni a tempo indeterminato (a favore dei suddetti docenti meno graduati), successivamente destinate a essere dichiarate nulle di diritto in applicazione del comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.⁶

Più precisamente, se venisse meno l'assetto cautelare disposto dal Tar Lazio con l'ordinanza n. 5148/09, il MIUR potrebbe individuare, quale destinataria della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato, la Prof.ssa Russo Maria, ossia il docente con punteggio immediatamente inferiore rispetto a quello del docente ultimo nominato con contratto a tempo indeterminato dalla graduatoria valida per biennio 2009/2011, utilizzabile, ai sensi Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, per le assunzioni programmate nel mese di agosto del 2011 con effetti retrodatati al 01.09.2010⁷.

Se, dunque, il Tribunale munito di giurisdizione in *subiecta materia* non confermasse, nelle more della definizione nel merito della presente controversia, l'assetto cautelare stabilito dal giudice amministrativo, si determinerebbe, a danno del ricorrente, l'ennesima violazione di diritti già inequivocabilmente acclarati dalla sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio – Sezione III *Bis* nonché dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011⁸.

⁶ Il comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, dispone che "i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale".

⁷ Si tratta del docente controinteressato rispetto alle assunzioni "accantonate" dal MIUR in attesa della definizione del contenzioso. Se, infatti, non vi fosse stato o venisse meno l'inserimento "a pettine" del ricorrente ordinato dal TAR, in relazione alla graduatoria valida per biennio 2009/2011, il suddetto docente sarebbe stato o potrebbe esser individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011.

⁸ Non appare superfluo rammentare, in conformità agli incisivi rilievi della Corte Costituzionale in tema di provvedimenti giudiziari rimasti privi di adempimento da parte dell'amministrazione, come «deve ritenersi connotato

Alla luce delle considerazioni svolte, si ribadisce come sussistano pienamente tutti i presupposti per confermare i provvedimenti cautelari già concessi dal TAR Lazio.

Per quanto sopra ampiamente esposto, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede che

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Reiectis adversis

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- del D.M. n. 42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori province rispetto a quella di previa iscrizione;
- delle graduatorie ad esaurimento dell'AT di Verona relative al biennio 2009/2011, nella parte in cui la ricorrente è stata originariamente collocata in coda e non "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e nella corrispondente fascia di appartenenza;

IN VIA CAUTELARE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL MERITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA

CONFERMARE IL CONTENUTO DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO N. 5148/09 DEL 06.11.2009

E, PER L'EFFETTO,

- intimare all'amministrazione resistente di **mantenere l'inserimento della ricorrente "a pettine"**, ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento dell'AT di Verona valida nel biennio 2009/2011, **con effetti ricognitivi del diritto all'immissione in ruolo in relazione al biennio 2009/2011**, ossia, così come ordinato dal commissario *ad acta*, *"[...] con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per lo stesso biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti giuridici ed eventualmente economici, e quindi ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato [...]".*

NEL MERITO

ORDINARE E CONDANNARE

LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, CIASCUNA PER LA PROPRIA COMPETENZA

- ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del **diritto all'assunzione a tempo indeterminato sin dal 01.09.2009 o, in subordine, dalla data della individuazione della ricorrente da parte del MIUR quale destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con posto accantonato in attesa della definizione del contenzioso.**

intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, nonchè dell'imprescindibile esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di imporre il rispetto della statuizione contenuta nella pronuncia e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa. **Una decisione di giustizia che non possa essere portata a effettiva esecuzione altro non sarebbe che un'inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto** (Sentenza n. 435/1995, pubblicata in Cons. Stato, 1995, II, 1497).

IN SUBORDINE, in relazione alle difese del MIUR e dei controinteressati e, in particolare, nell'ipotesi in cui il MIUR manifestasse l'intenzione di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 inserendo, ora per allora, a pettine - in tutte e tre le graduatorie provinciali opzionali rispettivamente indicate - tutti i 250 mila docenti (ossia, anche i non ricorrenti!) già inseriti in coda in tutte le 101 graduatorie provinciali italiane

SI CHIEDE

- **l'applicazione del comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98** coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, ove si dispone che **“i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale”.**

E DI CONSEGUENZA

SI CHIEDE DI

- **estendere il contraddittorio con notifica per pubblici proclami** nei confronti dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali periferici del MIUR e di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel biennio 2009-2011;
- **ordinare al MIUR di inserire “a pettine” tutti i docenti già inseriti in coda nelle graduatorie aggiuntive** previste dall'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8.04.2009;
- ordinare, in via istruttoria, all'USR resistente di **esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009⁹**;
- quale attività conformativa prevista dalla stessa nota ministeriale Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009, condannare il MIUR a **riutilizzare le graduatorie a esaurimento** approvate dai Dirigenti *pro tempore* degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Roma, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, **così come rettificate per effetto dell'inserimento a pettine di tutti i docenti già collocati in coda**, ai fini della **corretta individuazione, con decorrenza dal 01.09.2009, dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato e determinato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle graduatorie**, con conseguente **annullamento di tutte le immissioni in ruolo disposte sulla base delle disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale**.
- condannare l'amministrazione resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata per **responsabilità aggravata**, ai sensi dell'art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, per il **reiterato**

9 Nota con cui il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti, ma “con riserva” e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato.

e intenzionale inadempimento di innumerevoli ordini giudiziali, ed in particolare della sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio, intervenuta anteriormente alla formazione delle graduatorie del biennio 2009/2010 e 2010/2011¹⁰, nonché delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011.

- in caso di loro opposizione, si chiede che la condanna in solido alle spese legali venga emessa anche nei confronti dei controinteressati convenuti.

IN VIA ISTRUTTORIA QUALE MEZZO AL FINE AMMETTERE

A. INTERROGATORIO FORMALE del Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Varona sui seguenti capitoli:

- Vero è che è la Prof.ssa Lunetta Vincenza, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato disposte nel mese di agosto del 2011 per scorrimento delle graduatorie del 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010, ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, si è collocata in posizione utile per essere individuata quale destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato da parte dell'AT di Verona;
- Vero è che, nel mese di agosto del 2011, il relativo posto in ruolo è stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso relativo all'inserimento a pettine della ricorrente;

B. ORDINARE al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Verona l'esibizione dei verbali delle operazioni di nomina a tempo indeterminato disposte nell'anno scolastico 2009/2010, nell'anno scolastico 2010/2011 e, infine, nel mese di Agosto 2011 per scorrimento delle graduatorie valide nell'anno scolastico 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011;

C. ORDINARE al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Verona di esibire i verbali relativi all'accantonamento dei posti in ruolo in relazione ai docenti inseriti a pettine nelle GAE del 2010 per ordine del commissario *ad acta* nominato dal Tar Lazio;

D. ORDINARE al Ministero resistente e al Dirigente *pro tempore* dell'USR resistente di esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009 con la quale il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti al fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'*iter* giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato;

E. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione di prove testimoniali avverse sulla parte in fatto del presente ricorso;

F. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione dei mezzi di prova avversi perché inammissibili e/o irrilevanti, stante l'assoluta genericità dei capitoli;

G. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie *ex adverso* si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sull'articolato di cui alla memoria difensiva di controparte;

H. Con riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari in conseguenza del contegno processuale di controparte

Si versano in atti i seguenti documenti di cui all'allegato indice.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido,

¹⁰ A tal fine va ricordato come tutte le numerosissime ordinanze di sospensione (ed in particolare quella che riguarda il ricorrente) rechino data **19.06.2009**, sicché se ne imponeva un'immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate.

e intenzionale inadempimento di innumerevoli ordini giudiziari, ed in particolare della sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio, intervenuta anteriormente alla formazione delle graduatorie del biennio 2009/2010 e 2010/2011¹⁰, nonché delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011.

- in caso di loro opposizione, si chiede che la condanna in solido alle spese legali venga emessa anche nei confronti dei controinteressati convenuti.

IN VIA ISTRUTTORIA QUALE MEZZO AL FINE AMMETTERE

A. INTERROGATORIO FORMALE del Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Varona sui seguenti capitoli:

- Vero è che è la Prof.ssa Lunetta Vincenza, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato disposte nel mese di agosto del 2011 per scorrimento delle graduatorie del 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010, ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, si è collocata in posizione utile per essere individuata quale destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato da parte dell'AT di Verona;
- Vero è che, nel mese di agosto del 2011, il relativo posto in ruolo è stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso relativo all'inserimento a pettine della ricorrente;

B. ORDINARE al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Verona l'esibizione dei verbali delle operazioni di nomina a tempo indeterminato disposte nell'anno scolastico 2009/2010, nell'anno scolastico 2010/2011 e, infine, nel mese di Agosto 2011 per scorrimento delle graduatorie valide nell'anno scolastico 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011;

C. ORDINARE al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Verona di esibire i verbali relativi all'accantonamento dei posti in ruolo in relazione ai docenti inseriti a pettine nelle GAE del 2010 per ordine del commissario *ad acta* nominato dal Tar Lazio;

D. ORDINARE al Ministero resistente e al Dirigente *pro tempore* dell'USR resistente di esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009 con la quale il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti al fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'*iter* giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato;

E. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione di prove testimoniali avverse sulla parte in fatto del presente ricorso;

F. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione dei mezzi di prova avversi perché inammissibili e/o irrilevanti, stante l'assoluta genericità dei capitoli;

G. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie *ex adverso* si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sull'articolato di cui alla memoria difensiva di controparte;

H. Con riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari in conseguenza del contegno processuale di controparte

Si versano in atti i seguenti documenti di cui all'allegato indice.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido,

¹⁰ A tal fine va ricordato come tutte le numerosissime ordinanze di sospensione (ed in particolare quella che riguarda il ricorrente) rechino data **19.06.2009**, sicché se ne imponeva un'immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate.

favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e sconta un contributo unificato pari ad € 225,00.

Agrigento, li 13.02.2012

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Agrigento, li

IL FUNZIONARIO
DEPOSITARIO

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Avv. Francesca Picone